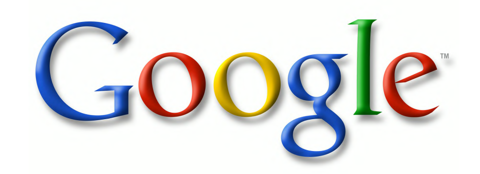
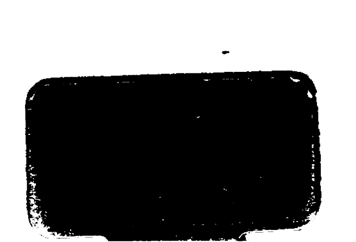




CAPERLE

Riforma Della Trascrizione

1906





MILANO SETTEMBRE

MCMVI XXIV-XXX

RIFORMA DELLA TRASCRIZIONE

RELAZIONE

DI

AUGUSTO CAPERLE

MILANO
STAB TIP. M. BELLINZAGHI
MCMVI

RIFORMA DELLA TRASCRIZIONE

Relazione dell'Avv. Comm. AUGUSTO CAPERLE

Onorevoli Colleghi,

Onorato della nomina a Relatore per la *Riforma della Trascrizione*, sulla imperfezione del quale istituto che lo fa inetto al raggiungimento dei fini sociali a cui deve servire, veniva da molti anni meditando e studiando: come vieppiù mi accinsi, per assolvere convenientemente il compito mio, a riguardare in tutti i suoi molteplici aspetti il gravissimo problema; il tema mi si andò smisuratamente sconfinando; sì che non mi sembrava mai di averlo abbastanza approfondito; nè mai di avere attinto a tutte le fonti a cui bramava chiedere conforto di lumi; e così, per quella tendenza ipercritica che spesso è un tormento, indugiai oltre ogni convenienza a prendere quelle conclusioni che recassero nell'animo mio, non la compiacenza di un disegno ideale, ma la calma di aver fatto quanto mi fosse possibile.

E aveva tracciato uno schema e datogli corpo tali che certo non avrebbero colto lode di brevità e opportunità: sì che feci e disfeci, sempre scontento di me stesso. Ma finalmente, ben considerando qual'è il compito di un congresso, e come all'opera di un relatore fossero assegnati dei confini che trascendere sarebbe sconveniente; e mano mano che venni fino all'ultimo raccogliendo gli elementi del mio studio: mi convinsi che meglio avrebbe giovato formulare quelle proposte che io credo rispondenti alla necessità della vita sociale, alla agevolezza del credito ed alla sicurezza delle transazioni: ad esse premettendo una relazione breve. Già io so che parlo a saggi ed esperti cultori del diritto; e che, ove occorra, qualche proposta di meno chiara convenienza mi si concederà di reggere colla modesta ma convinta parola.

Considerai invero che una laboriosa ricerca dei precedenti sto-

rici e delle riforme via via studiate e attuate nella Francia e nel Belgio ed anche fra noi, non sarebbe qui a suo luogo; e che si risolverebbe in oziosa cura la rassegna della giurisprudenza formatasi e delle dottrine svolte dagli specialisti della materia intorno alla Trascrizione come è disciplinata nel nostro Codice civile.

Considerai che, se deve essere desiderio nostro di far si che l'istituto della Trascrizione passabilmente compia l' ufficio di Catasto probatorio, per il tempo lunghissimo che correrà prima che ne sia consentita fra noi l'attuazione; non gioverebbe al pratico intendimento del Congresso un esame paziente dei sistemi più o meno diversi di catasto probatorio che sono da più o meno lontano tempo in vigore al di là delle Alpi.

Pensai d'altra parte, facendone attenta lettura, che, in ordine di legislazione comparata sul Catasto probatorio, nulla si potrebbe aggiungere alle insigni relazioni di Angelo Messedaglia per la legge di riordinamento della imposta fondiaria, e dell'On. Emanuele Gianturco sul titolo primo: *Disposizioni sulla trascrizione*, il quale forma parte del disegno di legge presentato nella tornata 9 febbraio 1905 dal Ministro del Tesoro On. Luzzatti, in unione ai colleghi della Grazia e Giustizia, dell'Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze; disegno che aveva per oggetto una serie di *Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto dei canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà.*

L'On. Emanuele Gianturco, al quale mi sento orgoglioso di stare accanto, relatore com'egli è sul medesimo tema, già presentò sul primo titolo, intestandolo: *Disposizioni sulla pubblicità dei diritti immobiliari*, la sua relazione esauriente e dotta nella tornata dell' 8 Giugno 1905.

Il disegno venne in terza lettura approvato nella tornata del 3 aprile 1906, e fu presentato al Senato del Regno dal Ministro di Grazia e Giustizia On. Sacchi, nella tornata del 10 maggio 1906. L'Alta Camera non ci ha peranco dato la sua relazione.

Comunque sia, l'esistenza di cotesto disegno di legge, come approvato dalla Camera elettiva, a parziale riforma del titolo XXII del Codice patrio, mentre segna una tappa luminosa nello studio della riforma, mi dà facoltà di essere breve, e me ne impone il dovere.

Breve però non a segno che io m'acconciassi a rinunciare al mio antico ideale, di fare che i libri della trascrizione siano lo specchio quanto più si possa veridico della condizione di diritto in cui si trova un bene immobile, ed a gittare in un conto quei concetti che a mio credere, se accolti e sapientemente incarnati nella nostra legislazione, darebbero buoni frutti.

Lo schema di riforma approvato dalla Camera mi dispensa, e questo non è poco, dal rifare quella parte di lavoro che fu già con tanta saggezza fornita.

Mi basta aggiungere quanto parmi giovevole per accostare l'istituto di cui si tratta all'ideale ch'io vagheggio.

Ora, a un brevissimo commento di alcune conclusioni, o dirò più esattamente di alcuni tra i *Voti* che mi onoro di cimentare alla vostra discussione e deliberazione.

Mi astengo dalla fatica, che a voi si convertirebbe in tedio, d'illustrare le ragioni per le quali propongo si trascrivano tutti gli atti e contratti e tutte le istanze e tutti i provvedimenti, si dicano sentenze o decreti, delle autorità giudiziaria e amministrativa, che modificano la situazione dell'immobile, e serbano, se ignorati, insidie e sorprese.

Entriamo dunque a dare qualche schiarimento dov'è necessario o conveniente.

Il I.° *Voto* mira al fine utilmente pratico di non ingenerare confusione od equivoci, e di risparmiare fastidi e tormenti a chi sia chiamato a interpretare ed applicare la legge. Sia fusa tutta la materia in una legge speciale, logicamente costruita in perspicua forma, e tutti si sentiranno a loro agio.

Il II.° *Voto* può parere sotto certi riguardi un pentimento. È un modesto rimedio agli occhi di chi vive e che, se è molto giovine, il catasto probatorio in Italia non vedrà mai.

Per più ragioni di ordine finanziario e tecnico (ed anche perchè l'amministrazione del *bello italo regno*, anzichè assumere ad insegna il motto: *Festina lente* — pensatamente affretta — sembra interpretare iperbolicamente il proverbio: *Presto e bene non si conviene*) la formazione del catasto procede con estrema lentezza, anche per il fine designato al num. 2 dell'art. 1 della Legge per il riordinamento dell'imposta fondiaria, che è di perequare tale imposta. E appunto questa lentezza viene sempre più convincendo tutti che proposito migliore sarebbe stato quello di lasciare da parte l'idea del catasto estimativo, e di spingere innanzi con lena il catasto geometrico particellare al solo fine di accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza i mutamenti.

Il catasto estimativo si va infatti sempre più manifestando un anacronismo. È passato il tempo in cui la perizia dell'agronomo, colla scorta di determinate tariffe, poteva ripromettersi di fornire all'agricoltura per parecchi decenni una condizione certa e tranquilla nei prezzi delle derrate e per ciò nella rendita.

Oramai, colla concorrenza agraria intercontinentale, agevolata e intensificata dalla crescente emulazione e diffusione delle culture nelle

sempre più estese regioni schiudentisi alla cupidigia del capitale ed alla febbre del lavoro in ogni parte della terra, e dai centuplicati mezzi di corrispondenza e di comunicazioue per le vie terrestri e marittime, le tariffe si risolvono presto iu una menzogna, che per l'industria agraria è una dolorosa corbellatura.

Senza il catasto estimativo, si poteva benissimo, come propugnò anch'essa l'*Associazione agraria friulana*, una delle più rispettate d'Italia, si sarebbe potuto dare assetto all'imposta dei fondi rustici col sistema delle denunce, vagliate o rettificate da commissioni tecnico-agrarie.

Ma *non val contro le fata dar di cozzo.* Però almeno facciamo voti perchè, dimettendo l'abito di pigrizia congenito alla burocrazia italiana, si dia almeno, nel modo che io proporrei, un assetto che sia tollerabile alla trascrizione, anche nelle provincie a cui giungerà tardi il beneficio del catasto geometrico.

Col III.° *Voto* si chiede cosa che parrà a molti tra voi un'audacia. Eppure essa è l'unica soluzione che, se adottata, imprimerebbe una onesta e giuridica evidenza al fatto quotidiano della successione ereditaria.

Il pregiudizio del vecchio detto che *le mort saisi le vif,* vale a dire che i beni, senza intromissione di magistrati, scendano ininterrottamente per li rami, da quando col codice napoleonico passò fra noi e nei codici più o meno formati a sua immagine e somiglianza nei diversi Stati d'Italia, fino al codice patrio che si volle gabellare per migliorato: penetrò così a fondo nell'anima giuridica nazionale, che si stenta a sbarbicarnelo.

Da cotesto preconcetto derivò che non si volle per la successione ereditaria nei beni immobili la trascrizione; perchè, ci si va contando, non evvi passaggio di proprietà.

Pregiudizio cotesto, il quale fa il paio con l'altro che la divisione degli immobili non sia che dichiarativa e non attributiva di proprietà: onde nessun passaggio; e trascrizione punto.

È substrato del pregiudizio, nell'un caso e nell'altro, una concezione strana del fenomeno economico. Tutti sentono che evvi pure un trasferimento di proprietà: se, avanti la morte del nostro autore e prima della divisione, ciascheduna molecola era per così dire di altra persona e non nostra nel primo caso, è di tutti e non di noi soli nel secondo; e che poi le cose si sono mutate. Ma tant'è: è così comodo adagiarsi nelle formule: dispensa così bene dal pensare!

La stranezza della concezione sta in questo: di non volere comprendere che il fatto economico precede e prevale al fatto giuridico,

e che il diritto non è che la organizzazione sociale del fatto economico sotto uno degli aspetti della vita, e che ne è spesso la mistificazione.

I legislatori del Belgio, nella Legge ipotecaria, si piegarono per quanto riguarda la divisione; ma per la successione tennero duro, e trascrizione non vollero.

La ragione? Perchè sarebbe parso un'umiliazione accettare una tradizione del diritto germanico! Io dico che il buono si piglia dov'è. Lo comprese chi compilò il disegno di riforma della trascrizione, di cui fu relatore l'On. Emanuele Gianturco. Però il modo, (come nell'art. 5 dello schema approvato dalla Camera) inorganico e malsicuro, commesso alla volontà dell'erede, e per di più colla subordinazione alla finanza, non è certo il meglio che si potesse ideare.

Intanto, si seguiterebbe coi non mai abbastanza vituperati atti di notorietà, per lo più argomento di mercimonio di giuramenti falsi perchè il giurante sa nulla, a voler accertare il diritto di successione: mentre però l'Amministrazione del Debito pubblico e la Cassa di depositi e prestiti, cominciarono presto a dubitare dell'immondo sistema ed a esigere per fidarsi un decreto di riconoscimento della veste di erede per parte del tribunale o della corte d'appello.

Dunque si salti il fosso, che è tempo. Nella proposta che ho formulato, vi ha per lo meno il germe di un'idea d'organizzazione di un ramo così importante della giustizia; e la giustizia la fanno i magistrati.

Col IV.° *Voto*, credo si adempia ad un augurio che si fa da tutti: che cioè la cambiale, poichè si dichiara titolo esecutivo anche per dare fondamento al precetto di esecuzione immobiliare, possa produrre l'effetto appunto che genera qualunque altro dei titoli esecutivi indicati nell'art. 554 Codice procedura civile, cioè di dare grado ipotecario al creditore che trascrive la cambiale.

Mantengo la promessa di non versare sul V.° *Voto*, salvo che per dire brevemente ed in generale del motivo per cui reputo non si debba prescindere dalla trascrizione delle citazioni che tendono a vulnerare la proprietà immobiliare e i diritti reali che vi si connettono, e non sono risapute da chi domanda una cauzione od aspira a succedere nella proprietà dell'immobile.

Salvo qualcheduna, le domande giudiziali, giusta il codice nostro non si trascrivono. Molte ne aggiunge lo schema di riforma recatoci dal favorevole scrutinio della Camera: eppure non sono tutte; ne restano molte altre.

Oggi chi consenta un mutuo verso ipoteca, ovvero agogni a succedere nella proprietà di una casa o di un podere, può trovarsi,

quando meno se lo aspetta, faccia a faccia con un litigante che gli casca davanti increscioso retaggio, e che proseguendo, senza nemmeno sapere di lui, un'azione putacaso negatoria o confessoria di servitù, o soltanto possessoria, finisce a scemargli in mano il valore della cauzione o del podere.

E' la servitù di litigio, come la chiamò dapprima Pigeau e poi Carré e Chauveau, e da noi Mattirolo; per quanto so, questi soltanto.

Servitù che si converte in un agguato, in un tradimento, e che io credo si debba con la trascrizione delle domande tutte risospingere fra gli arcaismi del vecchio diritto, in omaggio alla santità dei contratti e delle vendite giudiziali.

Dal terreno della trascrizione delle domande, non posso uscire, se non accenno a quelle che non è dovere, ma semplicemente una facoltà di trascrivere.

Una fra esse è indicata al n. 25; poichè colui, che ha trascritto su cambiale il precetto] immobiliare, può non avere interesse ad agire, in quanto sa o spera di potere senz'altro venire a capo del suo credito.

Le domande, di cui ai n. 26 e 27 riescono a qualche cosa di somigliante alla vecchia prenotazione ipotecaria, del diritto un tempo vigente nella Lombardia e nel Veneto e che aveavi fatto la prova migliore. D'altra parte la mia proposta risponde pure al principio di equità sancito nell'art. 1949 del cod. civile; che i beni del debitore sono la garantia comune dei suoi creditori.

Nella parte delle proposte, che va dal n. 45 al n. 49 è una serie di cose impensate. Eppure non vi ha dubbio che nel libro delle trascrizioni si devono pur leggere la espropriazione per causa di pubblica utilità prossima ad avverarsi ed il piano regolatore ad avverarsi più lontano, che indubbiamente, se ignorati, possono perturbare i disegni o deludere le aspettative di un acquirente.

Cotesto effetto determina pure la iscrizione di un edificio nel catalogo dei monumenti nazionali: ciò che torna a dire l'assoggettamento di esso ad una servitù pubblica, di cui diede prima l'esempio Roma lasciandoci, nel titolo del codice Giustinianeo *de edificiis privatis*, un documento di alta civiltà: definizione cotesta di servitù pubblica accettata e difesa da Hello e che è pure adottata fra noi dalla scienza e dalla giurisprudenza.

Al n. 48 leggete una proposta che non trova conforto in nessuna legge. E' un presagio forse? Certo è il ricordo di un fatto che la speculazione ci viene rinnovando innanzi agli occhi: sulla onestà della quale nessuno potrebbe trovar a ridire; ma che torna ad ogni modo a detrimento della edilizia, e perciò del bene pubblico. Cotesta

che parrà audacia, vedrete integrata da un'audacia assai maggiore, colla proposta scritta alla lettera *h*.

Non me ne pento: è argomento nuovo, che può accendere una fiamma di nobile dibattito, che, in una assemblea di giuristi, che intravvedo penetrato di pensiero moderno.

Riassumo a rapidi tocchi le osservazioni a cui aprono l'adito gli auguri di riforma specificati nei capoversi del *II Voto*.

Convinto come sono che la trascrizione debba elevarsi a funzione quasi di catasto probatorio: non comprendo come la si commetta molto spesso alla sollecitudine, e direi all'arbitrio delle parti o dei loro procuratori. Meglio è raccomandarla al notaio ed ai funzionari pubblici, e premere su di loro pur con la minaccia del castigo. Accenno pure a un desiderio di esperimento del sistema già in uso in altri Stati, come ad es. nella Scozia, nell'Impero Austro-Ungarico e nell'Impero Tedesco: quello di giovarsi della posta come di braccio per l'esercizio di funzioni che rientrano nel meccanismo giuridico e giudiziario.

Quanto cammino ci resta a fare per cotesta via! Oggi lo Stato è, e per l'ordinamento giudiziario ed anche giuridico e per l'ordinamento amministrativo, un superstite organismo dei tempi di Turgot quando furono inventate le diligenze. Lo Stato, che ha compiuto la rete stradale, che ha in pugno le ferrovie, la posta, il telegrafo, è un altro! E si dovrebbe in questi mirabili strumenti trovare il segreto di trasformare tutti i congegni arrugginiti che fanno l'amministrazione e rendono la giustizia.

Colla proposta indicata alla lettera *l*, intendo a raddrizzare una giurisprudenza, che convinto affermo contraddicente al diritto ed alla sua logica. Patentemente, allorchè il legislatore ingiunse per i contratti di compravendita di beni immobili la scrittura a pena di nullità, intese parlare di atto bilaterale.

Eppure si cercano tutte le vie per isfuggire al categorico precetto dell'art. 1314; e ci si accontenta di lettere ed anche di informi scritti rilasciati dall'una e dall'altra parte. Quel che è peggio, si hanno delle sentenze che dichiarano non richiedersi punto il mandato scritto per alienare, ipotecare, ecc. Tuttavia esso integra la rappresentanza del contraente, ch'è essenziale elemento della convenzione. Ma l'articolo 1741 dice *espresso*, non dice *scritto!* Anche la ratifica della vendita d'un immobile nostro fatta a nostra insaputa da altri dovrebbe evidentemente constare da scritture; ma invece si acconciano anche alla voce fuggente. Non è dunque il ricordo fuori di luogo.

Non è tollerabile che, riformandosi l'istituto della trascrizione, si tiri innanzi poi col nuovo e col vecchio: perdurando l'impaccio

alla agevolezza del credito, alla sicurezza delle transazioni. Indi le mie proposte segnate alle lettere *m* ed *n*. O si vuole, o non si vuole la riforma.

Ed infine mi chieggo: perchè lo schema passato alla Camera si restringe a dire che la citazione, il contratto, la sentenza, qualora non se ne operi la trascrizione, sono in faccia ai terzi come non esistenti? Ed i terzi pèrchè devono tutto questo poter ignorare anche se lo sanno, qualora torni ad essi utile e grato? Parità di condizioni! La trascrizione deve costituire presunzione di notorietà *erga omnes*. Io mi spingerei più avanti. Vorrei si dicesse: presunzione juris et de jure. Ma almeno il terzo sia edotto che, se alla presunzione vuole sfuggire, deve dare la prova che non sapeva.

Ancora una volta: si vuole o non si vuole questa riforma?

Non mi intratterrò d'altro: perchè la ragione delle altre mie proposte è fin troppo chiara.

E premesse coteste disadorne considerazioni, vengo a formulare le seguenti

PROPOSTE

IL CONGRESSO

I. **Fa voti:** perchè, coordinandosi le disposizioni contenute nel codice civile ed in leggi speciali, e quelle proposte nel disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 3 aprile 1906, e presentato al Senato del Regno nella tornata del 10 maggio d. a., e presi in considerazione i Voti deliberati dal Congresso, venga tutta la materia della Trascrizione, rispetto sia alla sostanza che alla forma, raccolta e ordinata in una legge speciale.

II. **Fa voti:** perchè, mentre si sta compiendo il Catasto geometrico particellare in tutto il territorio del Regno, a termini dell'art. 1 N. 1 della Legge 2 marzo 1886 concernente il riordinamento dell'imposta fondiaria, frattanto sia provveduto per legge speciale e con metodi semplici ed accelerati, e contemporaneamente in tutte le provincie non dotate ancora di detto Catasto, all'accertamento delle proprietà immobili per tenerne in evidenza le mutazioni, procedendo soltanto alle operazioni previste dall'art. 4 *lett. a* e *b* della legge stessa e ciò all'effetto di fornire nelle dette provincie un più sicuro e chiaro assetto alla Trascrizione.

Perchè citate a forma di legge le rappresentanze comunali ed i proprietarî o possessori o loro legali rappresentanti, e mercè il con-

corso dei funzionari di ordine amministrativo e tecnico che siano dalla legge condenda designati, ed in contesto dei proprietari o possessori o loro legali rappresentanti, siano invitati a dedurre le loro ragioni, e nel caso di accordo, si proceda alla ricognizione della linea di confine, ed ove sia necessario alla posizione dei termini; e qualora fra confinanti sorga controversia di proprietà o di possesso, vengano rimessi davanti all'autorità giudiziaria, nel termine abbreviato che a seconda dei casi è stabilito nell'art. 154 cod. p. c.

III. **Fa voti**: perchè, prendendo norma a seconda della convenienza dalle disposizioni del Codice Civile austriaco e del Codice Civile dell'Impero germanico promulgato il 18 agosto 1897, sia provveduto all'accertamento dei diritti che sorgono dalla successione legittima o testamentaria, a mezzo di uno o più giudici in ogni tribunale per il rispettivo circondario, delegati, sentito il parere del presidente, dal primo presidente della corte d'appello: con la giurisdizione di riconoscere e accertare tutto quanto riguarda la successione, sia quanto all'asse ereditario, sià rispetto agli aventi diritto per disposizione di ultima volontà, e colla facoltà inerente di dichiarare che l'eredità è giacente, di emettere decreto di immissione dei presunti eredi nel possesso dei beni durante la procedura, e successivamente il decreto di riconoscimento della qualità di erede sotto le condizioni che sieno prescritte dal testatore o dalla legge: demandata ad essi anche la procedura per la dichiarazione di assenza, di cui nel titolo III, capi I. II e III del Cod. civile, e nel titolo III del Cod. p. c.

IV. **Fa voti**: perchè, nella legge speciale sia stabilito che, trascritto sul fondamento di cambiale giusta l'art. 323 del Cod. di Commercio il precetto di esecuzione sopra beni immobili di cui l'artic. 1933 n. 1 Cod. civile, il creditore abbia facoltà di citare, nel termine di giorni cinque dalla data della trascrizione, davanti al tribunale competente per il giudizio di espropriazione, il debitore, per il riconoscimento giudiziale del suo credito.

V. **Fa voti**: perchè nella formazione della legge speciale sulla trascrizione siano adottate le seguenti disposizioni:

Devono essere trascritti i seguenti contratti ed atti:

1) Contratto di acquisto della comunanza di un muro giusta gli art. 555, 556 Cod. civile;

2) Contratto di costituzione di enfiteusi;

3) Contratto di concessione di un immobile ad anticresi;

4) Contratto di cessione di azioni immobiliari, di nullità e di rescissione di contratti di proprietà di immobili o di altri beni o di ritti capaci d'ipoteca;

5) Contratto di cessione di eredità, di legato o di quota ereditaria;

6) Contratto di cessione di quota sociale, così alla società come ad un terzo;

7) Contratto di locazione di immobili per un tempo eccedente i tre anni;

8) Contratto di società che ha per oggetto il godimento di beni immobili quando la durata della società eccede i tre anni od è indeterminata;

9) Promessa bilaterale di compravendita;

10) Atto di cessione o liberazione di pigione e fitto non ancora scaduti per un termine maggiore di un anno;

11) Atto di liquidazione di società che porti trasferimento di immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca:

12) Mandato generale di amministrazione contenente le facoltà di contrattare sui beni immobili o su altri beni o diritti capaci di ipoteca di ragione del mandante.

Devono essere trascritte le seguenti citazioni:

13) Citazione di rescissione o risoluzione della vendita per lesione a termini dell'art. 1529 Cod. civile;

14) Citazione di rescissione della divisione per le cause previste dall'art. 1038 Cod. civile;

15) Citazione di rescissione o nullità di contratto per una delle cause previste dagli art. 1106, 1108, 1119 del Cod. civile;

16) Citazione di nullità di un atto fatto da un minore emancipato nel caso previsto dall'art. 1303 n. 1 del Cod. civile o per inosservanza delle formalità di cui al n. 3 dello stesso articolo;

17) Citazione per separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, nei sensi dell'art. 2054 Cod. civile;

18) Citazione per manutenzione o reintegrazione del possesso prevista negli art. 694, 695 Cod. civile;

19) Citazione per denuncia di nuova opera o per denuncia di danno tenuto a termini degli art. 698, 699 del Cod. civile;

20) Citazione per azione confessoria o negatoria di servitù prediale;

21) Citazione per l'esercizio del diritto di passaggio o di ac-

quedotto a termini degli art. 592, 593, 598 e seguenti del Codice civile;

22) Citazione avente per oggetto qualsiasi controversia che sorga in relazione alle servitù stabilite dalla legge e previste negli art. 536 a 591 del Cod. civile;

23) Istanze per dichiarazione di assenza o per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente a termini degli art. 21 e 22 del Cod. civile;

Possono trascriversi le citazioni seguenti:

25) Citazione consentita al creditore cambiario per l'effetto della trascrizione del precetto di esecuzione sopra beni immobili;

26) Citazione per pagamento di somme o carte di credito equivalenti a moneta o consegna di titoli industriali o pubblici, purchè l'azione sia fondata su documento autentico nei termini dell'art. 1323 Cod. civile ovvero riconosciuto da altra autorità amministrativa o giudiziaria a tale ufficio autorizzata dalla legge, od in fine su estratto autenticato da notaio dei libri di commercio tenuti nelle forme sancite dall'art. 23 del Cod. di commercio od in qualunque modo tenuti, salvi a seconda del caso i diversi effetti previsti dalla legge;

27) Citazione di cui al numero precedente, anche se l'azione sia fondata sopra una scrittura privata delle diverse specie indicate nell'art. 44 del Cod. di commercio e negli art. 1320, 1325, 1330 del Cod. civile;

Devono essere trascritte le seguenti sentenze:

28) Sentenza di interdizione o di inabilitazione ovvero di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione;

29) Sentenza dichiarativa del fallimento;

30) Sentenza di vendita all'incanto fra condividendi;

31) Sentenza di espropriazione per causa di pubblica utilità;

32) Sentenza che riconosce verificata la condizione risolutiva del contratto tanto espressa che sottintesa nei sensi dell'art. 1165 del Cod. civile;

33) Qualunque sentenza la quale ammetta del tutto od in parte le domande proposte in giudizio e trascritte come ai superiori nn. 13 fino a 27 quando sieno passate in cosa giudicata;

34) Sentenza che dichiara perenta l'istanza in qualsiasi delle liti istituite colle citazioni delle quali è prescritta la trascrizione;

Devono venire trascritti i seguenti decreti:

35) Decreto con cui sia dichiarata giacente una eredità:

n) Che sia conseguentemente stabilito il termine di tre anni dalla pubblicazione della legge stessa per provvedere alle trascrizioni da essa prescritte;

o) Che, eseguita la trascrizione, questa debba costituire presunzione di notorietà verso tutti, salva la prova del contrario e salva l'azione di nullità per frode usata nella trascrizione stessa o nell'atto che ne costituisce il titolo;

p) Che per tutte le operazioni all'uopo richieste gli atti siano esenti da ogni tassa di bollo e di registro, ridotti ad un terzo gli onorari dei notai ed i diritti dei cancellieri e degli altri funzionari che sieno richiesti per le operazioni stesse.

Verona, 20 Settembre 1906.

